

LOTTO N. 7**ALLEGATO L BIS****Capitolato di Polizza di Assicurazione
TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra la Spett.le

ARST S.p.A.
Via Posada n. 8/10
09122 CAGLIARI
P.IVA e C.F. 00145190922

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
indirizzo

Decorrenza del contratto anni cinque

Dalle ore 24.00 del:	31/07/2025
Alle ore 24.00 del:	31/07/2030

NORME CHE REGOLANO

la PROPOSTA NEGOZIALE E VARIANTE MIGLIORATIVA RELATIVA ALLA GARANZIA CONTRATTUALE:

"GARANZIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE"

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione s'intende prestata a favore dell'Ente Contraente, in quanto obbligato al rimborso delle spese legali in forza di norme di legge o di contratto a favore del legale rappresentante, degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Funzionari, dei Quadri e di tutto il personale dipendente del Contraente, dei prestatori di lavoro, dei collaboratori, nonché di tutti coloro che partecipano alle attività svolte dal Contraente Assicurato che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio, e nell'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

Per l'identificazione dei soggetti faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

Art. 2 – Ambito della garanzia

Le garanzie valgono per:

1. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con il Contraente, nello svolgimento dell'attività lavorativa purché i fatti che danno origine al sinistro siano eventi derivanti dalla circolazione stradale e connessi all'espletamento del servizio, con mezzi di proprietà dell'Ente;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale, quando i dipendenti, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente di appartenenza;
3. la difesa penale per delitto doloso, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, che siano conseguenza diretta di un incidente stradale. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale.

Art. 3 – Massimali assicurati e premio annuo

Le garanzie di cui alla presente garanzia operano fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per sinistro	€ 20.000,00
-------------------------------	--------------------

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Particolari ed aggiuntive, proposte, valgono le Condizioni Generali e particolari presenti nella polizza base.

NORME CHE REGOLANO

la PROPOSTA NEGOZIALE E VARIANTE MIGLIORATIVA RELATIVA ALLA GARANZIA CONTRATTUALE:

"GARANZIE DIARIA DELLA PATENTE"

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società corrisponde agli assicurati un importo a titolo di indennizzo anche parziale della perdita economica subita.

È oggetto di rimborso:

- la diaria per ogni giorno di sospensione della patente di guida.

Si precisa che beneficiaria delle prestazioni indicate al successivo Art. 2 ("Ambito della garanzia") è unicamente la Persona Giuridica contraente, per il pregiudizio economico subito in conseguenza di provvedimenti che riguardino le patenti di guida intestate ai soggetti indicati in Polizza, operanti presso di essa e per i quali la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui tali soggetti risultino adibiti e quando si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente di appartenenza. In occasione di ogni denuncia di sinistro, il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio opera presso di esso, che svolga un'attività per la quale risulti strettamente funzionale la guida di veicoli e che si trovi alla guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente di appartenenza.

Art. 2 – Ambito della garanzia

L'operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

1. che il dipendente faccia parte dell'organizzazione propria dell'Ente assicurato.

Il rimborso degli oneri previsti nelle condizioni generali della polizza, è prestato esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:

1. una diaria giornaliera in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, per la durata massima indicata in Polizza, a seguito di violazioni di norme contenute nel Codice della Strada. L'indennità è dovuta per l'intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente Polizza. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della diaria saranno considerati i giorni di effettiva sospensione.

Art. 3 - Organico dell'Ente

L'assicurazione s'intende prestata a favore dell'Ente Contraente, per il pregiudizio economico subito in conseguenza di provvedimenti che riguardino gli Assicurati titolari delle patenti di guida indicati in Polizza, operanti presso di essa e per i quali la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui tali soggetti risultino adibiti e quando si trovino alla guida di veicoli a motore di proprietà dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 – Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- eventi derivanti da fatto doloso;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti, imbarcazioni munite di motore o aeromobili;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- le vertenze contrattuali;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

Lotto 7 - Allegato L BIS

- in favore di soggetti non identificati in Polizza;
- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la Polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo è utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 142 comma 9bis del Codice della Strada;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada nella parte in cui rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto influenza dell'alcool;
- contro Tutela Legale Spa.
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada) e gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso).
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

I casi di esclusione sopra riportati operano anche nel caso in cui l'Assicurato venga sanzionato da un'Autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'Ordinamento di detto Stato, aventi analogo contenuto.

Si precisa inoltre che le garanzie previste all'Art. 2 ("Ambito della garanzia") operano con le seguenti limitazioni:

- nel caso in cui il provvedimento riguardi assicurati titolari di Patente categoria B, rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della Strada, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%;
- qualora l'Assicurato abbia subito provvedimenti analoghi nei tre anni precedenti la data in cui risulta commessa la violazione, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%.

In tali casi, tuttavia, qualora il Contraente abbia dichiarato, prima della stipula della presente polizza nell'ambito del questionario precedente l'assunzione del rischio da parte della Società, di non essere a conoscenza di provvedimenti di ritiro o sospensione o revoca del Documento di guida degli assicurati comminati nei cinque anni precedenti la stipula della presente Polizza, la garanzia non opera;

- nel caso in cui il provvedimento venga adottato da un'autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'ordinamento di detto Stato aventi analogo contenuto, la diaria prevista è ridotta del 50%.

Art. 3 – Massimali assicurati e premio annuo

Le garanzie di cui alla presente polizza operano fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Massimale per sinistro	€ 50,00 di diaria al giorno con il massimo di giorni 30
-------------------------------	--

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Particolari ed aggiuntive, proposte, valgono le Condizioni Generali e particolari presenti nella polizza base.

La Società

Il Contraente